



Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 2 delib.	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BELVEDERE MARITTIMO E PIGNANO CASTELLO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.
data 06/02/2014	
N. _____ prot. gen.	
data _____	

L'anno duemila **QUATTORDICI**, il giorno **SEI**
del mese di **FEBBRAIO** alle ore **16,50**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STR** ordinaria, che è stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N. ord.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	GRANATA Enrico		
2	D'APRILE Mario	si	
3	SPINELLI Vincenzo	si	
4	CESAREO Carlo	si	
5	CRISTOFARO Vincenzo	si	
6	FILICETTI Giuseppe	si	
7	SARPA Orestino	si	
8	RIZZO Massimo	si	
9	STUMBO Santino	si	
10	ARENA Alfredo	si	

Assegnati n. 16+1	In carica n. 16+1
--------------------------	--------------------------

N. ord.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
11	GROSSO LA VALLE Filippo		
12	DONATO GROSSO Antonio	si	si
13	RAFFO MASSIMO	si	
14	UGOLINO Riccardo	si	
15	DE LUCA Tizio	si	
16	D'APRILE Mauro	si	si
17	CAROPRESE MARIO	si	
18			
19			
20			

Presenti n. 13	Assenti n. 4
-----------------------	---------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor **MASSIMO RAFFO**
nella sua qualità di **PRESIDENTE**

Partecipa il Segretario Comunale Signor **GIANCARLO SIRIMARCO**

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: _____

La seduta è _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

INTRODUCE l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'O.D.G. predisposto per la seduta odierna, e dà lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, avente per oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BELVEDERE MARITTIMO E FAGNANO CASTELLO, PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE.", articolata nel testo allegato alla presente deliberazione della quale deve intendersi formarne parte integrante e sostanziale.

DA', di seguito, lettura dello schema di convenzione, articolato nel testo allegato alla presente deliberazione della quale deve intendersi, parimenti, formarne parte integrante e sostanziale;

ULTIMATA la lettura della proposta di deliberazione e dell'allegato schema di convenzione, il Presidente chiede se vi sono interventi da parte dei Consiglieri prima di procedere a votazione;

NON essendovi interventi il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sull'approvazione della proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTA LETTURA della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, avente per oggetto: "Approvazione schema di convenzione tra i comuni di Belvedere Marittimo e Fagnano Castello, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale.", allegata alla presente, della quale deve intendersi formarne parte integrante e sostanziale;

AVUTA LETTURA dello schema di convenzione, parimenti allegato al presente atto, del quale deve intendersi formarne parte integrante e sostanziale;

CONVENUTO sulla rispondenza della relativa formulazione alle oggettive esigenze di questo Ente ed al rispetto della normativa vigente in materia;

RITENUTO l'atto meritevole di approvazione;

RAVVISATA in proposito la propria competenza;

VISTO il D.P.R. 04.12.1997, N. 465;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

VISTO l'art. 42, comma 2 lett.a), del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONVENUTO sull'opportunità di adozione del provvedimento in esame;

Con la seguente votazione espressa in forma palese;

PRESENTI N. 13 – VOTANTI N. 10 – VOTI FAVOREVOLI N. 9 – ASTENUTI N. 3
(**UGOLINO Riccardo, CAROPRESE Mario e SARPA Orestino**) – **VOTI CONTRARI: N. 1** (**D'APRILE Mauro**) con la seguente dichiarazione di voto:
" Voto contrario in quanto alla luce delle recenti disposizioni legislative e delle aumentate incombenze assegnate ai Segretari Comunali non si ritiene opportuno avere una prestazione parziale dello stesso e, pertanto, ritengo che sarebbe necessaria la presenza del Segretario Comunale in tutti i giorni lavorativi della settimana.)–

DELIBERA

DI APPROVARE e far propria, senza modifiche e aggiunte, la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, avente per oggetto: " **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BELVEDERE MARITTIMO E FAGNANO CASTELLO, PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE.** " allegata alla presente deliberazione della quale deve intendersi formarne parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE, come in effetti approva, lo schema di convenzione dell'Ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Belvedere Marittimo e Fagnano Castello, composto da n. 10 articoli, nel testo che si allega alla presente per rendersene, parimenti, parte integrante e sostanziale;

DI AUTIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della stipulanda convenzione con il comune di Fagnano Castello.

Successivamente

IL PRESIDENTE

Stante l'urgenza, propone al Consiglio comunale l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Sindaco;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

UFFICIO **SECRETARIA AA.GG.**

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

data **06/02/2014**

F.to **I.D. DANIELE PONTE**

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

data **06/02/2014**

F.to **RAG. EMMA LANZINI**

Visto l'art. 153 comma 5° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000
Attestazione di copertura della spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

data **06/02/2014**

F.to **RAG. EMMA LANZINI**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

DOCT. GIANCARLO SIRIMARCO

F.to **AVV. MASSIMO RAFFO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal **10/02/2014** al come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N. Reg. Pub.)

Li **10/02/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA **10/02/2014**

- ☐ per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☐ È stata inserita nell'elenco in data Prot. N. ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li **10/02/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOCT. GIANCARLO SIRIMARCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li

10 FEB. 2014

O G G E T T O: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BELVEDERE MARITTIMO E FAGNANO CASTELLO, PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale "I Comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia";
 - l'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
 - l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
 - l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;
- Visto che lo stesso art. 10 dispone al 2^A comma che le convenzioni sopra richiamate debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

DATO ATTO che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno, che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

PRESO ATTO che a seguito di colloqui con il Sindaco del Comune di Fagnano Castello si è addivenuti alla determinazione di istituire una convenzione con il citato Comune per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale, al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa;

RITENUTO che il convenzionamento con il Comune di Fagnano Castello per la gestione convenzionata della Segreteria Comunale, nell'ottica della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane, possa garantire la necessaria professionalità all'Ente da parte del Segretario Comunale e allo stesso tempo, attraverso la ripartizione delle spese tra i Comuni, una economia dei costi;

RITENUTO poter procedere con la convenzione del servizio di Segreteria con il Comune di Fagnano Castello, senza pregiudicare la funzionalità e la continuità del servizio stesso in entrambi gli Enti;

VISTO lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti al menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, assegnando al Comune di Belvedere Marittimo il ruolo di Comune Capo Convenzione;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. c), del D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Per tutto quanto su espresso

PROPONE

Al Consiglio Comunale:

1. DI APPROVARE la costituzione di un'unica sede di Segreteria Comunale, di classe 2^a, fra i Comuni di Belvedere Marittimo (capo convenzione) e di Fagnano Castello;

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare tra i Sindaci dei Comuni individuati al precedente punto 1., così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che la convenzione di segreteria:

- avrà la durata di anni 2 (due);
- successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del procedimento, alla Prefettura di Catanzaro, ex AGES, Sezione Regionale della Calabria, unitamente all' ulteriore documentazione necessaria.,
- costituisce una nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità spetta d'ufficio al Dott. Giancarlo SIRIMARCO che è in possesso dei requisiti di legge ed è l'attuale Segretario Comunale titolare del Comune di Belvedere Marittimo, mentre l'altro Comune è sede vacante;
- diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.

4. DI DICHIARARE, stante l'urgenza, l'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000.

Belvedere Marittimo lì 06/02/2014

IL SINDACO
Ing. Enrico GRANATA

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI BELVEDERE MARITTIMO E FAGNANO CASTELLO, PER LO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA
COMUNALE.

Il giorno ----- del mese di ----- dell'anno DUEMILAQUATTORDICI, nella sede comunale di BELVEDERE MARITTIMO .

PREMESSO

- * Che i Comuni di BELVEDERE MARITTIMO e di FAGNANO CASTELLO, ricompresi nella stessa Sezione Regionale della ex Agenzia Nazionale Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero dell'Interno, Prefettura competente di Catanzaro - UTG (di seguito Prefettura di Catanzaro) - hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale ai sensi della normativa in appresso citata;
- * Che l'art. 98, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D. P. R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Prefettura di Catanzaro di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di Segreteria;
- * l'art 99 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- * Che l'art. 30 del T. U. n. 267 del 18 agosto 2000 disciplina l'istituto della convenzione fra Enti;
- * Che, al 31 dicembre 2013, il Comune di BELVEDERE MARITTIMO, ascritto alla Classe III, conta una popolazione residente di 9.319 abitanti ed il Comune di FAGNANO CASTELLO, ascritto alla Classe III conta una popolazione residente di 3.956 abitanti, per un totale di 13.275 abitanti e, conseguentemente, la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento del Prefetto di Catanzaro UTG verrà contestualmente ascritta alla Classe II (seconda);
- * Che, sulla base di dati oggettivi (consistenza demografica, classificazione delle Sedi di Segreteria Comunale, complessità strutturale dei due Comuni) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

IN ESECUZIONE

- della deliberazione di Consiglio Comunale di BELVEDERE MARITTIMO n. ... del.../.../2014;
 - della deliberazione di Consiglio Comunale di FAGNANO CASTELLO n. .. del.../.../2014,
- di approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale;

TRA

Il Comune di BELVEDERE MARITTIMO (CS) rappresentato dal Sindaco Pro - tempore Ing. Enrico GRANATA, nato a Belvedere Marittimo il 21.11.1957, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente (C. F e P. IVA. 00346830789) e nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto Comunale vigente, in seguito denominato anche come Comune " Capo convenzione";

E

Il Comune di FAGNANO CASTELLO (CS) rappresentato dal Sindaco Pro - tempore Avv.to Giulio TARSITANO, nato a FAGNANO CASTELLO il 25.06.1961, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente (C.F. e P. IVA 00263860785) e nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto Comunale vigente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni in appresso previste.

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE.

I Comuni di BELVEDERE MARITTIMO (Provincia di Cosenza) e di FAGNANO CASTELLO (Provincia di Cosenza) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97, n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata il Servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Il Servizio, pur consentendo un significativo risparmio della relativa spesa, risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

Ogni Comune, autonomamente, dovrà assicurare le dotazioni strumentali e di personale necessarie per consentire l'esercizio delle funzioni di segreteria, fermo restando, esclusivamente per le prime, la possibilità di utilizzare in modo integrato le attrezzature in dotazione. Per lo svolgimento a distanza dell'attività prevista dalla presente convenzione, in applicazione dell'articolo 4, comma 1 primo periodo, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, e ss. mm. ii. il Segretario è autorizzato ad utilizzare le apparecchiature informatiche e telefoniche ed il collegamento informatico e telematico in uso presso ciascuna delle Amministrazioni Comunale e, nel suo contesto, delle caselle di posta elettronica degli Enti.

Per "funzioni di Segreteria" si intendono le attribuzioni proprie del Segretario in forza dell'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 o previste nello Statuto e negli atti regolamentari degli Enti convenzionati.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO.

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di BELVEDERE MARITTIMO, presso il quale viene fissata la Sede del Servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, che sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97, n. 465, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario chiamato ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 1, sarà quello nominato dal Sindaco del Comune di BELVEDERE MARITTIMO, nei termini di legge, previa espressione di assenso da parte del Sindaco del Comune di FAGNANO CASTELLO e con l'osservanza delle procedure fissate dalla Prefettura di Catanzaro - Ufficio Territoriale di Governo. Il gradimento dovrà essere accordato o negato dal Sindaco del Comune di FAGNANO CASTELLO, al massimo entro tre giorni dalla richiesta avanzata dal soggetto cui spetta la nomina, nonché nel rispetto delle procedure previste in merito dalla Prefettura di Catanzaro - Ufficio Territoriale di Governo.

Per le finalità di coordinamento degli atti di riparto delle spese e di liquidazione delle competenze al Segretario, con adempimenti fiscali e previdenziali collegati, il Comune di BELVEDERE MARITTIMO assume la veste di referente amministrativo responsabile, eccezion fatta per i casi in cui, a norma degli articoli seguenti, i singoli Enti debbano provvedere separatamente.

La revoca del Segretario avverrà applicando analogicamente le procedure previste dai commi 1°, 2°, 3° e 4° che precedono.

In caso di disaccordo sulla decisione di revoca dovranno essere immediatamente attivate le procedure sullo scioglimento della convenzione.

Le attribuzioni rispettive dei Sindaci in materia di nomina e revoca del Segretario sono personali e non rientrano tra quelle esercitabili dai soggetti che legalmente li sostituiscono, salvo che ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 53, comma 1°, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco) e siano quindi piene le facoltà esercitabili

dal Vice Sindaco. Qualora vi fosse una momentanea impossibilità della nomina e della revoca, il Segretario titolare della convenzione viene prorogato di diritto anche oltre la relativa scadenza e fino a che non vengano rimosse le cause del blocco dell'interruzione del procedimento.

Nel caso di dimissioni del Sindaco e conseguente nomina di Commissario, il Segretario titolare fino a quel momento della convenzione viene prorogato di diritto anche oltre la relativa scadenza fino a che siano rimosse le cause del blocco del procedimento e salvo lo scioglimento della convenzione anche ad iniziativa di uno solo o di entrambi gli altri Comuni.

La prima nomina del titolare della Segreteria convenzionata avverrà facendo coincidere la relativa data con quella di avvio della convenzione di cui al precedente primo periodo.

ART. 3 – RAPPORTO DI LAVORO.

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno (ex Agenzia Autonoma Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali), instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di BELVEDERE MARITTIMO e FAGNANO CASTELLO.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune di BELVEDERE MARITTIMO Capo convenzione. Compete quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione la gestione di tutti gli istituti giuridici comprese le ferie nonché tutti i rapporti anche con la Prefettura di Catanzaro, Ufficio Territoriale di Governo.

ART.4 – MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO, PRINCIPI INFORMATIVI DEL COORDINAMENTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI.

Principio informatore dell'accordo è quello di considerare come unico il tempo di lavoro complessivamente necessario per il raggiungimento dei risultati attesi da ciascun Comune, superando con ciò il criterio della corrispondenza tra presenza fisica presso ciascun Ente ed esclusività della mansioni svolte a favore dell'Ente stesso.

Di conseguenza il Segretario dovrà svolgere le funzioni oggetto della convenzione, secondo l'obiettivo della completezza del risultato per entrambe le Amministrazioni Comunali associate, indipendentemente dalla presenza fisica presso una o l'altra delle Sedi.

In attuazione di quanto sopra previsto il Segretario, pur essendo tenuto ad assicurare il complessivo servizio previsto per contratto, è libero di convenire con i Sindaci le presenze presso i due Comuni a seconda delle rispettive necessità, assicurando comunque la propria presenza presso i rispettivi Comuni tutte le volte in cui a vario titolo ne sia richiesto.

Il Segretario Comunale garantisce pertanto la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi.

L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di BELVEDERE MARITTIMO per il 66,67% e sul Comune di FAGNANO CASTELLO per il 33,33%. Pertanto, in forza dell'articolo 19 del C.C.N.L., il funzionario è tenuto ad assicurare tutte le prestazioni e le presenze necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione ai risultati, obiettivi e programmi già fissati dalle Amministrazioni.

ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO – RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE

Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalle specifiche disposizioni vigenti tempo per tempo, attualmente gli articoli 97 - 101 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il D. P. R. 4 dicembre 1997, n. 465, e i CC. CC. NN. LL. sottoscritti in data 16 maggio 2001 ed integrazioni ed accordi successivi e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno o della Prefettura di Catanzaro - UTG, secondo competenza.

Per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di BELVEDERE MARITTIMO e FAGNANO CASTELLO, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario

Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di BELVEDERE MARITTIMO, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Il Segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell'art. 45 del vigente CCNL, ha diritto alla corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e), del Contratto di Lavoro. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di BELVEDERE MARITTIMO le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito, nonché di cui all'art. 97, c. 4°, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio in godimento ai sensi della legge. Il limite stabilito dalle norme vigenti nel tempo sarà calcolato cumulativamente sugli assegni fissi e ricorrenti spettanti al Segretario per convenzione. Nel caso in cui la somma dei diritti liquidabili dai due Enti superasse il limite come sopra calcolato, si provvederà all'abbattimento proporzionale degli importi o alla restituzione ai due Enti di quanto liquidato in eccesso.

Il Comune Capo convenzione corrisponderà al Segretario, anche la retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del CCNL del 16/5/2001 nella misura non superiore al 70% del monte salari del medesimo Segretario, a seguito di apposita valutazione da parte dei Sindaci di BELVEDERE MARITTIMO e FAGNANO CASTELLO. La retribuzione di risultato verrà suddivisa tra i due Comuni secondo il criterio di riparto sotto riportato.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi in uno dei due Comuni si procederà alla erogazione utilizzando criteri di ponderazione matematica sulla base degli elementi di ripartizione di cui al periodo successivo del presente articolo.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- a carico del Comune di BELVEDERE MARITTIMO: 66,67%;
- a carico del Comune di FAGNANO CASTELLO: 33,33%.

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune Capo convenzione.

Il Comune convenzionato di FAGNANO CASTELLO dovrà corrispondere la quota a proprio carico a rate mensile a richiesta documentata da parte del Comune di BELVEDERE MARITTIMO.

Il Servizio Bilancio del Comune Capo convenzione, concordemente, comunicherà al Comune di FAGNANO CASTELLO la somma da rimborsare.

Al Segretario Comunale ed all'eventuale sostituto ai sensi del successivo art. 7, e nei casi previsti dalla legge e dal CCNNLL di categoria, è consentito l'utilizzo del proprio mezzo e sarà corrisposto, per accedere al solo Comune di FAGNANO CASTELLO, il rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo l'indennità chilometrica pari al quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. Nessun rimborso spetterà al Segretario per i tragitti abitazione - luoghi di lavoro e viceversa.

Pertanto, la distanza chilometrica, convenzionalmente fissata, è quella intercorrente, e più breve, fra i due Comuni associati.

Il rimborso delle spese di viaggio verrà liquidato mensilmente, sulla base della documentazione presentata dal Segretario, da parte del Comune di FAGNANO CASTELLO, cui fa esclusivamente carico.

I compensi per missioni e trasferte, diverse da quelle per raggiungere la sede convenzionata di FAGNANO CASTELLO, verranno liquidati dal Comune di BELVEDERE MARITTIMO e rientreranno nell'oneri complessivo da ripartire quando i viaggi siano effettuati nell'interesse degli Enti. Nel caso in cui la missione venga compiuta nell'interesse di uno solo dei Comuni il compenso sarà a carico dell'Ente interessato e verrà liquidato da questo.

La retribuzione di posizione del Segretario Comunale, ove risulti inferiore a quella prevista dai CC.NN.LL. di categoria, sarà rapportata a quella percepita e riconosciuta alla massima figura apicale presente in uno dei due Enti. Resta quindi nella competenza del Sindaco di ciascun Comune l'eventuale maggiorazione della indennità di posizione di cui all'art. 3, comma terzo, del CC.NN.LL. integrativo del 16 maggio 2001.

ART. 6 – DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO.

a) la presente convenzione ha la durata di 2 (due) anni, con decorrenza dalla data di presa servizio, presso la sede convenzionata, del segretario assegnato, con deliberazione di riconoscimento della stessa, da parte della Prefettura di Catanzaro - UTG - competente, ex Agenzia.

b) Essa potrà essere risolta prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento per una delle seguenti cause:

> Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni comunali;

> Recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno novanta giorni.

Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione o in caso di recesso unilaterale, o in caso di mancato diverso accordo tra le parti, il Segretario titolare della sede convenzionata diverrà automaticamente titolare e rientrerà in servizio presso la sede di Segreteria del Comune di BELVEDERE MARITTIMO

ART. 7 – SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO.

In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali -, entro i limiti temporali stabiliti per legge ed in base alla normativa vigente.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, RELAZIONE ANNUALE.

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria e sulla determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del Servizio.

I Comuni convenzionati si avvalgono della facoltà di trasmettere annualmente e reciprocamente una relazione sull'andamento del Servizio convenzionato.

ART. 9 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse alla Prefettura di Catanzaro - UTG - ex Sezione Regionale dell'Agenzia.

ART. 10 – COMPETENZE DELLA PREFETTURA – EX SEZIONE REGIONALE DELL'AGENZIA.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli Comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre *(dell'anno precedente a quello del convenzionamento)*, sarà inviata in copia autenticata al Prefetto di Catanzaro - UTG - ex Sezione dell'Agenzia della Calabria per i seguiti di competenza.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco del comune di
BELVEDERE MARITTIMO
Ing. Enrico GRANATA**

**Il Sindaco del comune di
FAGNANO CASTELLO
Avv.to Giulio TARSITANO**

www.AlboPretorionline.it 10/02/14